

Milano, 27 agosto 2021

***Riservata e Confidenziale***

*Spett.le*

**Eviva S.p.A. in liq.ne e in c.p.**

Piazza della Repubblica n. 30

20124 Milano

PEC: [eviva@pec.evivaenergia.com](mailto:eviva@pec.evivaenergia.com)

*Illustrissimi*

**Liquidatori di Eviva S.p.A. in liq.ne e in c.p.**

Dott. Nicola Cinelli

Sig. Igor Jurevich Molibog

Email: nicola.cinelli@elexia.it

E p.c.

Avv. Daniele Portinaro

PEC: [daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it](mailto:daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it).

**Oggetto: Offerta di Assunzione degli attivi e dei passivi di Eviva S.p.A. in liq.ne e in c.p.**

Egregi Signori,

con la presente comunicazione, e facendo seguito alla corrispondenza e ai colloqui intercorsi, la scrivente Davidson Kempner European Partners LLP (Companies House No. OC308054) con sede legale in 4th Floor Reading Bridge House, George Street, Reading, Berkshire, RG1 8LS e domicilio in 1 New Burlington Place, 3rd Floor, London W1S 2HR (di seguito "**DKEP**") formula, anche nell'interesse di una costituenda società a responsabilità limitata interamente controllata da Burlington Loan Management DAC ("**Burlington**"), la presente offerta irrevocabile ("**Offerta**") di assunzione degli attivi e dei passivi di Eviva S.p.A. in liq.ne e in c.p. ("**Eviva**" o la "**Società**"), secondo i termini e le condizioni di seguito descritti (l'"**Operazione**").

**I. Cenni su DKEP e Burlington**

DKEP è una *limited liability partnership* registrata in Inghilterra e controllata da Davidson Kempner Capital Management LP ("**DKCM**"), un investitore istituzionale di diritto statunitense, iscritto alla *Securities and Exchange Commission* con oltre 30 anni di esperienza, che gestisce regolarmente attivi con strategie multiple, a bassa volatilità e determinate dagli eventi, con un *focus* sulle c.d. *special situations*, nonché sulle operazioni nel *distressed* e di arbitraggio nelle operazioni di fusione (c.d. *merger arbitrage*). DKCM gestisce attualmente attivi per oltre 37 miliardi di dollari americani con oltre 400 dipendenti nelle sue cinque sedi (New York, Philadelphia, Londra, Hong Kong e Dublino), inclusi 153 professionisti finanziari. DKCM è classificato fra i maggiori fondi di investimento al mondo.



Burlington è una società di investimento a responsabilità limitata di diritto irlandese gestita da DKEP. Alla data del 1° dicembre 2019, Burlington detiene *assets* per un controvalore pari a circa 7,7 miliardi di dollari.

Negli ultimi dieci anni, DKEP è stato un investitore a lungo termine in Europa, acquisendo sia partecipazioni in società che titoli di credito. In particolare, DKEP ha maturato una consolidata operatività nell'investimento in titoli di credito e in *distressed assets*, acquistandoli dagli intermediari sia nel Regno Unito che in tutta Europa. E, infatti, a partire dal 2011 DKEP ha acquistato più di 11 miliardi di dollari in valore nominale di titoli di credito e di altri *assets* da banche e intermediari, concludendo oltre 50 transazioni in più di 20 giurisdizioni, tra cui la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Germania, l'Irlanda e la Danimarca.

DKEP ha anche recentemente concluso l'acquisto di *assets* da una procedura di insolvenza italiana (con riferimento ad un gruppo di trasporto italiano) e ha esperienza nell'acquisto di crediti di proprietà di società italiane.

## II. Inquadramento dell'Operazione

In data 30 giugno 2020, Eviva ha depositato presso il Tribunale di Milano richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo (concordato in bianco) ai sensi dell'art. 161, comma VI, Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 (“*l. fall.*”).

In data 26 marzo 2021, Eviva ha poi depositato presso il Tribunale di Milano una proposta di concordato preventivo liquidatorio corredata di piano attestato (il “*Piano di Concordato*”), prevedendo per i creditori chirografari il pagamento di una percentuale pari al 22,62% non garantita entro il 31 dicembre 2023.

Con decreto del 22 aprile 2021, il Tribunale di Milano ha formulato una serie di osservazioni in merito al Piano di Concordato, evidenziando tra l'altro la necessità di suddividere in classi i creditori e fissando all'uopo termine per fornire i chiarimenti richiesti.

Nella memoria difensiva depositata in data 11 maggio 2021, Eviva ha fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale, modificando di conseguenza il Piano di Concordato.

In data 24 giugno 2021, Eviva è stato ammessa alla procedura di concordato preventivo da parte del Tribunale di Milano. Nel decreto di ammissione, il Tribunale ha sottolineato come il Piano di Concordato sia sostanzialmente equiparabile, sia dal punto di vista della certezza degli incassi che delle tempistiche di esecuzione della liquidazione, ad una procedura fallimentare: “*non così soddisfacente ad avviso del Tribunale è la elaborazione integrativa che*

*avrebbe dovuto colmare la lacuna relativa alla convenienza di questa procedura, che in se è una riproduzione meccanica di una procedura liquidatoria, che non ha alcun elemento attivo migliorativo rispetto alla prospettiva fallimentare, neppure le sedicenti proposte irrevocabili di acquisto che non sono garantite e nemmeno prive di condizioni allo stato non soddisfacibili. Per quanto riguarda poi i tempi di esecuzione non vi è dubbio che quelli della procedura non siano garantiti in alcun modo, cosicché le differenze a sfavore del fallimento nel recupero dei crediti o nella liquidazione degli assets sono del tutto apodittiche o meglio si basano su di una mera speranza di adempimento tempestivo”.*

In tale contesto il Collegio dei Liquidatori di Eviva si è prodigato ad individuare un potenziale investitore finanziario che fosse interessato ad intervenire in qualità di assuntore del concordato preventivo, in modo da risolvere definitivamente le criticità sollevate dal Tribunale.

Le ricerche avviate dal Collegio dei Liquidatori hanno incontrato non poche difficoltà, sia per le sanzioni OFAC che hanno colpito il precedente azionista di controllo di EVIVA, sia per la rilevante dimensione dell'intervento finanziario richiesto.

In tale contesto, DKEP, dopo aver manifestato il proprio interesse in relazione ad un possibile intervento di assunzione nell'ambito del concordato preventivo di Eviva, ha concluso con Eviva, in data 21 luglio 2021, un accordo di esclusiva, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo accordo, finalizzato a (i) verificare le tematiche OFAC/KYC su EVIVA (“**KYC**”) nonché (ii) effettuare una “**Due Diligence**”, con l'obiettivo di presentare una eventuale proposta di assunzione entro il 27 agosto 2021.

A seguito del positivo esito sia dell'attività di KYC che della Due Diligence, DKEP intende, con la presente Offerta, presentare un'offerta irrevocabile di assunzione, tramite una costituenda società a responsabilità limitata interamente detenuta da Burlington, in modo tale che EVIVA possa presentare al Tribunale di Milano un'integrazione migliorativa del proprio Piano di Concordato.

Si tenga quindi in considerazione che DKEP e Burlington intendono costituire una nuova società di diritto italiano, interamente controllata da Burlington, per svolgere il ruolo di assuntore nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Eviva (“**Assuntore**”).

L'Operazione, che si inquadra nella consolidata strategia di investimento di DKEP e Burlington, consente di soddisfare i creditori prededucibili, privilegiati e chirografari in modo certo e più rapido rispetto al Piano di Concordato.

### **III. Struttura dell'Operazione**

L'Offerta prevede l'assunzione dell'Assuntore di tutti gli attivi e passivi di Eviva, così

come descritti nel Piano di Concordato (la cui esistenza è stata accertata dalla relativa attestazione *ex art.* 161 l. fall.).

In caso di accettazione dell'Offerta, la Società depositerà un nuovo piano di concordato modificativo del Piano di Concordato in conformità alla presente Offerta e corredato di attestazione aggiornata ("**Nuovo Piano**") e l'Assuntore fornirà le risorse necessarie per soddisfare il passivo concordatario del Nuovo Piano (il "**Passivo Concordatario**")<sup>1</sup>. All'Assuntore, in caso di Omologa Definitiva (come successivamente definita), verranno trasferite tutte le attività e passività della Società.

Il Nuovo Piano avrà gli stessi contenuti del Piano di Concordato, distinguendosi però da quest'ultimo per:

- a) la differente modalità di liquidazione degli attivi, destinati ad essere completamente trasferiti all'Assuntore terzo contestualmente al passaggio in giudicato dell'omologa del Nuovo Piano, dovendosi intendere per tale il momento in cui il decreto del Tribunale di Milano *ex art.* 180 l. fall. diverrà definitivo, in quanto non più soggetto a gravame ("Omologa Definitiva")<sup>2</sup>;
- b) l'offerta rivolta ai creditori chirografari che prevederà, tenuto conto delle passività e dei fondi rischi risultanti dalla situazione preliminare al 30 Giugno 2021 predisposta da Eviva e dell'Apporto Massimo dell'Assuntore, come *infra* definito, un pagamento in misura stimata pari in media al 21,5%

---

<sup>1</sup> Più precisamente il passivo concordatario comunicato da Eviva a DKEP è così composto: (a) debiti prededucibili per Euro 23.973.181,19, a titolo costi di giustizia e spese di procedura (inclusi i consulenti), compresi i costi da sostenere in prededuzione e *inter alia* il fondo rischi generico e il fondo *success fee* liquidatori, come previsti nel Piano di Concordato; (b) debiti privilegiati per Euro 55.591.779,17, comprensivi dei fondi rischi privilegiati come previsti nel Piano di Concordato; (c) debiti chirografi per Euro 371.004.802, comprensivi dei fondi rischi chirografari come previsti nel Piano di Concordato. Nota Bene alla data del 30 giugno 2021 l'importo stimato della prededuzione residua risulta pari ad Euro 17.188.717

<sup>2</sup> In particolare, il decreto *ex art.* 180 l. fall. con cui viene concessa l'omologa si considererà definitivo e non più soggetto a gravame qualora:

a) tale decreto di omologa:

(i) non sia stato oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 183 l. fall. nel termine di 30 giorni dall'ultimo dei seguenti adempimenti: (1) pubblicazione del decreto di omologa nel Registro delle Imprese di Milano; (2) comunicazione del decreto di omologa ai creditori ai sensi degli articoli 17 e 180 l. fall.; e (ii) non sia stato oggetto di ricorso straordinario in Cassazione *ex art.* 111 Cost. nel termine di 60 giorni (oltre 30 giorni necessari per il perfezionamento della notifica dell'eventuale ricorso per Cassazione) decorrenti dall'ultimo dei seguenti adempimenti: (1) pubblicazione del decreto di omologa nel Registro delle Imprese di Milano; (2) comunicazione del decreto di omologa ai creditori ai sensi degli articoli 17 e 180 l. fall.; ovvero (iii) qualora sia stato oggetto di ricorso straordinario in Cassazione *ex art.* 111 Cost., tale ricorso (1) sia stato respinto dalla Corte di Cassazione o (2) sia stato abbandonato o rinunciato dalla/e parte/i ricorrente/i (anche a seguito di transazione);

b) tale decreto di omologa sia stato oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 183 l. fall. e:

(i) il giudizio di reclamo *ex art.* 183 l. fall. sia stato abbandonato da parte della/e parte/i reclamante/i (anche a seguito di transazione), con conseguente definitività del decreto di omologa; ovvero (ii) il decreto di omologa sia stato confermato dalla Corte d'Appello di Milano con decreto ed il medesimo non sia stato impugnato con ricorso straordinario in Cassazione *ex art.* 111 Cost., nel termine di 60 giorni dalla notifica del decreto alla/e parte/i reclamante/i (oltre 30 giorni per il perfezionamento della notifica dell'eventuale ricorso per Cassazione); ovvero (iii) qualora il decreto della Corte d'Appello di cui al punto (ii) che precede sia stato oggetto di ricorso straordinario in Cassazione *ex art.* 111 Cost., tale ricorso (1) sia stato respinto dalla Corte di Cassazione o (2) sia stato abbandonato o rinunciato dalla/e parte/i ricorrente/i (anche a seguito di transazione).

del valore nominale dei rispettivi crediti, fermo restando la successiva esatta quantificazione delle percentuali di soddisfazioni da destinare alle tre classi;

- c) i termini di pagamento dei creditori previsti entro 90 giorni dall'Omologa Definitiva.

Fermo restando che il Nuovo Piano si baserà sulla situazione al 30 Giugno 2020 (data di riferimento del piano originario), lo stesso dovrà opportunamente tenere in considerazione la dinamica liquidatoria nel frattempo intervenuta a partire dal 30 giugno 2020, che si presuppone sostanzialmente in linea con le previsioni del Piano di Concordato, così come risultante dalla situazione patrimoniale di Eviva aggiornata (la "*Situazione Patrimoniale Aggiornata*").

Di conseguenza, il passivo del Nuovo Piano differirà da quello del Piano di Concordato esclusivamente per gli accantonamenti prededucibili (dovendo tenere in considerazione i pagamenti effettuati dal 30 giugno 2020 alla nuova data di riferimento), nonché per alcuni costi aggiuntivi derivanti dall'intervento dell'Assuntore (imposta di registro e costi di aggiornamento del piano) e per il venir meno di alcune voci di costo (*i.e.* quella relativa al liquidatore giudiziale).

Il Nuovo Piano dovrà poi prevedere, a fronte del trasferimento di tutti gli attivi di Eviva, un onere concordatario massimo a carico dell'Assuntore pari a Euro 150.550.000 (l' "*Onere Concordatario Massimo*")<sup>3</sup>, che dovrà essere utilizzato per:

- (a) il pagamento integrale e regolare (secondo i termini di scadenza di ciascuna) delle spese di procedura;
- (b) la soddisfazione dei crediti di natura prededucibile nel rispetto delle loro naturali scadenze;
- (c) la soddisfazione integrale, fino alla capienza del valore di tali beni come accertato dalla perizia *ex art.* 160, comma II, l. fall., dei crediti muniti di privilegio speciale sui beni di Eviva;
- (d) il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale;
- (e) il degrado a chirografo, per effetto dell'incapienza della massa mobiliare attiva, di tutti i crediti muniti di privilegio speciale non soddisfatti o non soddisfatti integralmente ai sensi del punto (c) che precede;
- (f) il pagamento nella misura media stimata pari al 21,5% dei creditori chirografari (ivi inclusi quelli privilegiati degradati a chirografo) suddivisi in n. 3 classi analogamente a quanto previsto nel Piano di Concordato, fermo restando la successiva esatta quantificazione delle percentuali di soddisfazioni da destinare alle tre classi.

Si precisa che l'Onere Concordatario Massimo è stato determinato sulla base del passivo di riferimento risultante dalla situazione preliminare al 30 Giugno 2021 predisposta da Eviva, cui sono stati aggiunti i seguenti oneri prededucibili legati

---

<sup>3</sup> Per maggiori dettagli si veda Annex 1.

all'intervento dell'Assuntore:

- Budget per aggiornamento del piano (nuova attestazione, advisor finanziario, advisor legale);
- Stima dell'Imposta di registro che verrà liquidata dall'Agenzia delle Entrate in seguito all'assunzione all'Omologa Definitiva;
- *Commitment* sugli oneri di liquidazione fino a fine 2022 e risparmio sul LG grazie all'esecuzione del Concordato all'Omologa Definitiva.

In considerazione del fatto che la liquidità di Eviva verrà lasciata nella disponibilità della procedura per essere destinata al pagamento dei creditori, così da evitare un inutile doppio passaggio, l'effettivo apporto di cassa da parte dell'Assuntore (l' "**Apporto Massimo**"), determinato sulla base della disponibilità libera rettificata pro-forma al 30 giugno 2021 (ovvero inclusiva dell'incasso del credito commerciale Wind del 12 Luglio 2021 per complessivi Euro 3.135.868<sup>4</sup>) pari ad Euro 104.050.000, è pari ad Euro 46.500.000,00. Giova precisare che, in nessun caso, l'Apporto Massimo dell'Assuntore sarà superiore a Euro 46.500.000,00, anche in considerazione del fatto che, per effetto della fisiologica prosecuzione della liquidazione, l'Apporto Massimo è destinato progressivamente a diminuire, ferma restando l'invariabilità dell'Onere Concordatario Massimo.

<b>FONTI</b>	<b>30.06.2021</b>
(+) Disponibilità Libera Rettificata Pro-Forma	104.050.000
(+) APPORTO MASSIMO	46.500.000
<b>ONERE CONCORDATARIO MASSIMO</b>	<b>150.550.000</b>

<b>IMPIEGHI</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
		Pre Piano	% Offert a	Post Piano
CCGG	3.193.539	3.145.539	100,0 %	3.145.539
LLGG	1.967.802	0	100,0 %	0
Altri costi di procedura	1.143.800	192.260	100,0 %	192.260
Costi di aggiornamento piano	n.a.	500.000	100,0 %	500.000
Imposta di registro su assunzione	n.a.	794.326	100,0 %	794.326
Altri oneri	17.668.040	10.464.800	100,0	10.464.800

<sup>4</sup> Per maggiori dettagli si veda Annex 2.

			%	
<b>TOTALE PREDEDUZIONE</b>	<b>23.973.181</b>	<b>15.096.925</b>	100,0 %	<b>15.096.925</b>
<b>TOTALE PRIV. GENERALE</b>	<b>55.591.799</b>	<b>55.591.799</b>	100,0 %	<b>55.591.799</b>
<b>TOTALE CHIROGRAFARIO</b>	<b>371.004.802</b>	<b>371.004.802</b>	21,5%	<b>79.861.222</b>
<b>TOTALE SUBORDINATI</b>	<b>11.065.258</b>	<b>11.065.258</b>	0,0%	<b>0</b>
<b>ONERE CONCORDATARIO MASSIMO</b>				<b>150.550.000</b>

L'Assuntore sarà dotato da Burlington delle risorse necessarie ad effettuare l'Apporto Massimo in un conto corrente dedicato, intestato alla procedura concordataria di Eviva, di un importo pari all'Apporto Massimo. Tale somma sarà versata entro 60 giorni dall'Omologa Definitiva del Nuovo Piano (e, più in generale, all'avveramento della condizione sospensiva indicata al successivo § IV).

Burlington finanzia l'Assuntore facendo ricorso ai mezzi propri e non avrà bisogno di ricorrere a soggetti terzi per finanziare l'Operazione.

L'Assuntore consente sin d'ora che anche la cassa della Società (allo stato ammontante a circa Euro 104.050.000), oltreché l'Apporto Massimo, confluiscono in un conto corrente dedicato intestato agli organi della procedura concordataria di Eviva, al fine di effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali, nelle percentuali e con le modalità previste nel Nuovo Piano.

Subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva indicata al successivo § IV, DKEP si impegna a far assumere dall'Assuntore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 160, I comma, lett. b), l. fall., a fronte del trasferimento dell'intero attivo, il Passivo Concordatario comunque per un importo, in nessun caso, superiore all'Onere Concordatario Massimo, con la precisazione che (i) la soddisfazione dei creditori avverrà, in ogni caso, coerentemente con l'ordine delle cause legittime di prelazione stabilito dalla legge e che (ii) qualora, per qualsiasi motivo (emersione di passività non previste da Eviva, insufficienza dei fondi rischi o altro), l'Onere Concordatario Massimo dell'Assuntore non fosse sufficiente a garantire il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 21,5%, la percentuale di pagamento dei creditori chirografari si ridurrà di conseguenza, restando in ogni caso escluso un incremento dell'Onere Concordatario Massimo dell'Assuntore. Conseguentemente, qualora, per effetto di eventi o circostanze non rappresentati nella situazione al 30 giugno 2021 di Eviva ovvero verificatisi nel periodo successivo alla medesima data, l'onere concordatario a carico dell'Assuntore necessario a garantire il pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 21,5% (ventunovirgolacinquantapercento) dovesse superare l'importo l'Onere Concordatario Massimo, l'Assuntore sarà obbligato esclusivamente sino al medesimo Onere Concordatario Massimo, con la

conseguenza che la percentuale di pagamento in favore dei creditori chirografari sarà proporzionalmente ridotta. Viceversa, qualora, per effetto di eventi o circostanze non rappresentati nella situazione al 30 giugno 2021 di Eviva ovvero verificatisi nel periodo successivo alla medesima data, l'onere concordatario a carico dell'Assuntore necessario a garantire il pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 21,5% (ventunovirgolacinquantapercento) dovesse essere inferiore rispetto all'Onere Concordatario Massimo, l'Assuntore sarà obbligato a farsi carico esclusivamente di tale minore importo. Una volta adempiuti gli obblighi di pagamento previsti dal Nuovo Piano, eventuali importi residui saranno trasferiti all'Assuntore.

Del pari, qualora la disponibilità libera rettificata, così come determinata nel Piano di Concordato in Euro 100.028.783 (la "**Disponibilità Libera Rettificata**"), fosse alla data dell'Omologa Definitiva superiore all'importo di Euro 104.050.000, l'Apporto Massimo si ridurrà di pari importo, mentre qualora, per qualsiasi motivo, la Disponibilità Libera Rettificata all'Omologa Definitiva fosse inferiore al medesimo importo di Euro 104.050.000, l'Apporto Massimo rimarrà pari ad Euro 46.500.000,00.

Al fine di assicurare il buon esito dell'Operazione, Eviva (i) condividerà con l'Assuntore il Nuovo Piano prima del suo deposito, (ii) terrà l'Assuntore costantemente informato in merito all'evoluzione della liquidazione sino all'Omologa Definitiva e (iii) adotterà ogni provvedimento necessario al fine di assicurare il corretto e integrale trasferimento dei propri attivi all'Assuntore, collaborando con quest'ultimo in buona fede al fine di risolvere eventuali problematiche tecniche che dovessero ostacolare detto trasferimento.

#### **IV. Condizione sospensiva della presente Offerta**

Gli impegni illustrati nella presente Offerta di cui al precedente §III, sono sospensivamente condizionati al verificarsi dell'evento qui di seguito elencato ("**Condizione Sospensiva**"):

- (i) entro il giorno 30 Ottobre 2021, la Società presenti al Tribunale il Nuovo Piano con analoghe caratteristiche e contenuto del Piano di Concordato, distinguendosi però da quest'ultimo [Assuntore] a) per l'offerta rivolta ai creditori chirografari che sarà indicativamente in media pari al 21,5%; nonché b) per i termini di pagamento, ossia entro 90 giorni dall'Omologa Definitiva.

Resta peraltro inteso che DKEP si riserva – a suo insindacabile giudizio e una volta che sia intervenuta l'omologa – di dare esecuzione alla presente Offerta anche prima che intervenga l'Omologa Definitiva.

#### **V. Condizioni risolutive**

Le parti prendono atto e convengono reciprocamente che al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze, la presente Offerta si intenderà decaduta o risolta di diritto ai sensi e





per effetti di cui all'art. 1353 cod. civ.:

- (a) la mancata accettazione da parte di Eviva della presente Offerta ai sensi del successivo § VII entro il 6 settembre 2021;
- (b) la mancata presentazione da parte di Eviva di un Nuovo Piano entro il 30 Ottobre 2021;
- (c) l'avvio di due diligence sugli attivi e passivi di Eviva da parte di soggetti terzi, o l'inizio di negoziati di Eviva con tali soggetti, ad eccezione di quelli legittimati ai sensi dell'art. 163 l. fall.;
- (d) la modifica da parte di Eviva del contenuto del Nuovo Piano rispetto al Piano di Concordato che non sia stata preventivamente approvata per iscritto da DKEP;
- (e) la dichiarazione di inammissibilità del Nuovo Piano ai sensi dell'art. 162, II comma, l. fall., anche a seguito di richieste di modifica da parte del Tribunale e/o del Commissario Giudiziale (restando inteso che non vi sarà alcun obbligo in capo a DKEP di acconsentire ad eventuali modifiche del piano e della proposta concordataria);
- (f) la revoca dell'ammissione al concordato di Eviva ai sensi dell'art. 173 l. fall.;
- (g) scostamenti negativi nel Nuovo Piano rispetto al Piano di Concordato, anche per circostanze intervenute tra la data di presentazione del Nuovo Piano e l'Omologa Definitiva, restando inteso che non vi sarà alcun obbligo in capo a DKEP di acconsentire ad eventuali ulteriori modifiche del piano e della proposta concordataria;
- (h) la mancata approvazione del Nuovo Piano da parte dei creditori ai sensi dell'art. 177, primo comma, l. fall..

## **VI. Esecuzione**

Alla data di esecuzione, le parti si incontreranno presso gli uffici del notaio indicato dall'Assuntore e procederanno, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e subordinatamente al verificarsi della Condizione Sospensiva, a quanto segue:

- (a) Eviva e l'Assuntore daranno atto dell'intervenuto versamento dell'Apporto Massimo dell'Assuntore;
- (b) Eviva e l'Assuntore sottoscriveranno tutti gli atti necessari per l'attribuzione di tutto l'attivo di Eviva.

## **VII. Accettazione**

La presente Offerta dovrà essere accettata da Eviva mediante formale comunicazione scritta da trasmettersi a mezzo PEC necessariamente entro il 6 settembre 2021, a pena di decadenza (l' "**Accettazione**").

## **VIII. Garanzia**

A garanzia della serietà degli impegni assunti con la presente Offerta, DKEP si obbliga a consegnare ai Commissari Giudiziali garanzia bancaria a prima richiesta assoluta emessa da parte di primario istituto bancario con licenza italiana per l'importo pari a Euro 46.500.000,00 entro il 15 dicembre 2021 o a depositare tale somma in un conto corrente vincolato all'Omologa Definitiva.

## **IX. Obblighi informativi**



Eviva si impegna comunque a fornire in buona fede a DKEP tutte le informazioni richieste da quest'ultima in relazione alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale di Eviva e a continuare a cooperare con DKEP nel fornire i documenti da quest'ultima richiesti.

## **X. Natura della presente Offerta e disposizioni generali**

### **i. Natura della presente Offerta**

La presente Offerta ha natura vincolante, ferme restando le condizioni sospensive di cui al precedente § IV, ed è valida e irrevocabile sino alle **ore 23.59 del giorno 6 settembre 2021**, da considerarsi quale termine perentorio ed essenziale.

### **ii. Riservatezza**

La presente comunicazione e i suoi contenuti hanno natura strettamente riservata e confidenziale.

Ad eccezione delle informazioni che dovranno essere trasmesse agli organi sociali, esponenti aziendali, consulenti (che siano comunque tenuti ad analoghi obblighi di riservatezza), nonché agli organi della procedura di concordato preventivo di Eviva, e nel caso di DKEP e Burlington ad altre società dei gruppi di appartenenza, ciascuna parte si impegna a non divulgarne e/ o condividere il contenuto della presente comunicazione con parti terze senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti.

### **iii. Legge e foro competente**

La presente comunicazione è regolata ed interpretata ai sensi del diritto italiano. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione della, e/o comunque derivante dalla, presente comunicazione sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

### **iv. Contatti**

Per qualsiasi chiarimento in merito ai contenuti della presente comunicazione e all'eventuale intervento di DKEP si faccia riferimento a:

---

## **DKEP**

---

Via: 1 New Burlington Place, London W1S 2HR

Email certificata: uklegal@dkpartners.com; dboehm@dkpartners.com;

bzangari@dkpartners.com

Alla cortese attenzione dei Sig.ri: Daniel Boehm / Benedetta Zangari

---

\*



Il nostro consolidato impegno, la nostra esperienza e la nostra struttura patrimoniale rendono a nostro giudizio quella esposta la migliore soluzione per realizzare la soddisfazione dei creditori concorsuali di Eviva.

Qualora concordiate con la proposta di Impegno di Assunzione, Vi preghiamo di trasmetterci una copia della presente lettera e relativi allegati, debitamente firmata in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Cordiali saluti

DocuSigned by:  
  
EB99DA81B6684CB...



---

Davidson Kempner European Partners, L.L.P.  
Mr. Jogeessvaran (Chris) Krishanthan

## Annex 1 – Dettaglio Onere Concordatario Massimo

<b>FONTI</b>							<b>30.06.2021</b>
Disponibilità Libere Rettificate Pro-forma @ 30.06.2021							104.050.000
APPORTO CONC. MASSIMO							<b>46.500.000</b>
<b>ONERE CONCORDATARIO MASSIMO</b>							<b>150.550.000</b>
<b>IMPIEGHI</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>Payments</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Adjustments</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Offer</b>	<b>30.06.2021</b>
Restructuring professionals	1.143.800	(951.540)	192.260		192.260	100,0%	192.260
Liquidation costs	14.695.600	(5.579.486)	9.116.114	(1.418.316)	7.697.798	100,0%	7.697.798
<i>of which:</i>							
2020	4.092.337	(4.092.337)	-		-	100,0%	-
2021	6.523.165	(1.487.149)	5.036.016		5.036.016	100,0%	5.036.016
2022	2.661.782	-	2.661.782		2.661.782	100,0%	2.661.782
2023	1.197.317	-	1.197.317	(1.197.317)	-	0,0%	-
Residual	220.999	-	220.999	(220.999)	-	0,0%	-
CCGG	3.193.539	(48.000)	3.145.539		3.145.539	100,0%	3.145.539
LLGG	1.967.802	-	1.967.802	(1.967.802)	-	100,0%	-
Liquidators success fee	1.020.000	-	1.020.000		1.020.000	100,0%	1.020.000
Geogastock	902.440	(205.438)	697.002		697.002	100,0%	697.002
APB	50.000	-	50.000		50.000	100,0%	50.000
COSTI AGGIORNAMENTO PIANO	-	-	-	500.000	500.000	100,0%	500.000
IMPOSTA DI REGISTRO							
ASSUNZIONE	-	-	-	794.380	794.380	100,0%	794.380
Generic risk fund	1.000.000	-	1.000.000		1.000.000	100,0%	1.000.000
<b>Preeductible expenses</b>	<b>23.973.181</b>	<b>(6.784.464)</b>	<b>17.188.717</b>	<b>(2.091.738)</b>	<b>15.096.979</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.096.979</b>
<b>General privilege</b>	<b>55.591.799</b>		<b>55.591.799</b>		<b>55.591.799</b>	<b>100,0%</b>	<b>55.591.799</b>
<b>Senior Unsecured</b>	<b>371.004.802</b>		<b>371.004.802</b>		<b>371.004.802</b>	<b>21,5%</b>	<b>79.861.222</b>
<b>Subordinated</b>	<b>11.065.258</b>		<b>11.065.258</b>		<b>11.065.258</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>ONERE CONCORDATARIO MASSIMO</b>							<b>150.550.000</b>

**Annex 2 – Disponibilità Liquide Rettificate Pro-forma @30.06.2021**

Available cash @ 30.06.2020		100.028.783
(-) Payments		(7.413.910)
(+) Cash in	Trade Receivables	3.484.471
"	Other assets	1.047.941
"	Tax assets	3.536.501
"	Bond UBI	1.519.500
<b>TOTAL @ 30.06.2021</b>		<b>102.203.286</b>
(+) Wind partial cash in @ 12 Luglio 2021		3.135.868
(-) Estimated preeductible payables @ 30.06.2021		(1.300.000)
(+) Arrotondamento		10.846
<b>Disponibilità Liquide Rettificate Pro-Forma @ 30.06.2021</b>		<b>104.050.000</b>

*AB*